

R.G.N. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Antonio Corte	Presidente	ha
Dott. Maria Carla Rossi	Consigliere	
Dott. Alessandra Del Corvo	Consigliere relatore	

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 07/11/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. [REDACTED], pubblicata il 12/09/2025, non notificata

TRA

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1*), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._2* - PEC [REDACTED] *Email_1*, elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso lo studio del predetto difensore in [REDACTED], giusta delega in atti;

-APPELLANTE-

CONTRO

[REDACTED] *CP_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata da [REDACTED] *CP_2* C.F. [REDACTED] *P.IVA_2* con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._3* - PEC [REDACTED] *Email_2*, giusta procura speciale alle liti del [REDACTED] in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._4*) in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (pec: [REDACTED] *Email_3*);

-APPELLATA-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. [REDACTED], pubblicata il 12/09/2025, in materia di "Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare".

CONCLUSIONI:

Per [REDACTED] *Parte_1* :

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
IN VIA PRELIMINARE

a) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;

NEL MERITO

b) riformare integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Como, nr. [REDACTED] emessa e pubblicata in data 12 settembre 2025, a firma del dott. [REDACTED] non notificata, a definizione del giudizio recante r. g. nr. [REDACTED] sulla scorta di tutti i motivi di impugnazione adottati con il presente atto di appello;

c) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi distrattario.

Per [REDACTED] CP_1 :

voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge:

- in via preliminare rigettare la domanda/istanza preliminare avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in quanto inammissibile e/o infondata;

- nel merito: rigettare l'appello del Sig. Pt_1 ed ogni domanda avversaria, in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e/o in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;

- in ogni caso: spese e competenze di lite (anche dell'odierno grado d'appello) rifuse.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Como rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 al precetto notificatogli da Controparte_1 (CP-), tramite la mandataria CP_2, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 169.181,96 euro oltre interessi e spese legali, dovuti in forza del contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED], a rogito Dott. Persona_1 [REDACTED] stipulato in data 19/10/2007 da Parte_2 e Parte_1 con la [REDACTED]

1.1. In primo luogo, il Tribunale riteneva provata la legittimazione attiva di CP - quale cessionaria del credito fatto valere nei confronti di Parte_1 disattendendo sul punto l'eccezione sollevata da quest'ultimo.

In particolare, rilevava come Controparte_3 la quale aveva fuso per incorporazione [REDACTED] in virtù di atto a rogito del Notaio Persona_2 di Brescia del [REDACTED] (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado dell'opposta), aveva ceduto il credito derivante da tale contratto di mutuo fondiario a CP - nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione resa pubblica a mezzo pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ([REDACTED]).

In tale avviso era stato reso noto che la cessione aveva ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi) vantati dalla banca e derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.

Nell'avviso, inoltre, era specificato che i crediti ceduti erano stati individuati nel contratto di cessione con richiamo ad una lista in cui era indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui avevano avuto origine i crediti vantati dall'istituto di credito e che i dati identificativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne avessero fatto richiesta, erano stati messi a disposizione da parte della cedente e della cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet dell'istituto di credito [REDACTED].

1.2. Il Tribunale rilevava altresì che il credito della banca nei confronti di Parte_1 (identificato con "Posizione [REDACTED]", cliente "[REDACTED]", "Rapporto "[REDACTED]", "Filiale [REDACTED]", "Categoria [REDACTED]")

risultava ricompreso nella lista dei crediti ceduti nell'ambito della predetta operazione di cessione in blocco, prodotta sub doc. 10 e 10a da CP-, e che ██████████ nel frattempo subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a Controparte_4 per atto di fusione datato 26/03/2021, aveva rilasciato dichiarazione secondo cui tra i crediti oggetto di cessione a Controparte_1 era ricompreso anche il credito derivante dal contratto di mutuo sottoscritto da Parte_1 in data 19/10/2007 a rogito del Notaio Per_1 (doc. 10b CP- primo grado).

Alla luce di tali risultate documentali, il Tribunale riteneva provata la titolarità del credito in capo all'opposta CP_1 in applicazione dei principi espressi in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze e laddove risultino acquisiti agli atti ulteriori elementi – quali la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio – probatori dell'avvenuta cessione del credito.

1.3. Quanto alla pubblicità della cessione mediante pubblicazione nel registro delle imprese, il Tribunale dava atto della produzione da parte di CP- della visura camerale, attestante l'avvenuta cessione del credito in blocco, e della circostanza che di essa fosse stata data notizia anche mediante iscrizione nel registro delle imprese in conformità a quanto previsto dall'art. 58 co. 2 TUB.

1.4. Il giudice di primo grado riteneva inoltre valido il mutuo fondiario stipulato dalle parti – disattendendo anche sul punto una specifica eccezione di parte opponente – rilevando che l'asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 co. 2 TUB, comunque solo genericamente allegato e non provato da Parte_1 non avrebbe in ogni caso comportato la nullità del contratto, non costituendo il limite di finanziabilità un elemento essenziale del contenuto dello stesso né un suo requisito di validità e non trattandosi di norma imperativa alla luce, peraltro, dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

1.5. Il mutuo fondiario di cui è causa veniva altresì ritenuto idoneo titolo esecutivo ex art. 474 co. 1 c.p.c. secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968/2025, osservando il primo giudice che al momento della stipula per atto pubblico i mutuatari avevano ricevuto effettiva disponibilità della somma mutuata, seppure contestualmente versata su un conto aperto allo scopo di fungere da deposito cauzionale infruttifero in favore della banca mutuante, e avevano assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla a determinate scadenze prestabilite e certe.

1.6. Infine, il Tribunale riteneva nuova e comunque infondata nel merito l'eccezione sollevata dall'opponente Parte_1 con la propria comparsa conclusionale, con cui era dedotta la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto quale conseguenza derivante dalla asserita nullità della procura alle liti rilasciata da Controparte_1 alla mandataria CP_2 per mancata iscrizione delle stesse all'albo previsto dall'art. 106 TUB.

Secondo quanto argomentato dal Tribunale, la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa non era ammissibile, in ragione del fatto che ciascun motivo introduce una diversa *causa petendi*, ovvero un diverso motivo di contestazione del diritto del creditore di procedere in via esecutiva. L'eccezione era da ritenersi in ogni caso infondata, in quanto l'art. 106 TUB. attiene alla regolamentazione del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali: secondo il Tribunale, pertanto, le eventuali condotte difformi degli operatori non producono conseguenze automatiche e dirette sul piano del rapporto negoziale o sugli atti della riscossione compiuti.

Il Tribunale concludeva quindi per il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti dal Pt_1 e conseguente condanna del medesimo a rifondere le spese legali del grado in favore di Controparte_2

2. Avvero tale pronuncia ha proposto appello *Parte 1* formulando un primo motivo di gravame contenente questioni del tutto nuove, ovvero eccependo per la prima volta l'illegittimo esercizio da parte di *CP 1* di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia come prescritto dall'art. 114.5 TUB, e riproponendo per il resto le stesse eccezioni sollevate in primo grado senza confutare in modo analitico e circostanziato l'articolata motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata.

2.1. Nello specifico, con il **primo motivo**, si censura la sentenza per aver violato l'art. 58 co. 2 TUB e l'art. 4 della L. 130/1999, ovvero per avere il Tribunale ritenuto provata l'inclusione del credito di cui è causa nell'operazione di cartolarizzazione effettuata da *CP 4* secondo l'appellante, avrebbe errato il giudice di primo grado perché le prove fornite sul punto da *CP* sarebbero state generiche e modificabili. Inoltre, contesta la ritenuta ammissibilità della rappresentanza processuale di *CP 2* sull'assunto che la stessa non risulterebbe iscritta all'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

2.2. Con il **secondo motivo** *Parte 1* censura la decisione di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto valido titolo esecutivo il mutuo fondiario azionato da *CP* senza tenere in considerazione la natura condizionata e progressiva dell'erogazione, dalla quale, a suo dire, era possibile desumere che il contratto non trasferisse in modo immediato e incondizionato la disponibilità delle somme al mutuatario. Secondo l'appellante, in altri termini, il contratto di mutuo in esame configurava un'obbligazione futura e condizionata, priva dei caratteri della certezza e dell'esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che la mancata produzione delle quietanze relative ad ogni erogazione nelle forme dell'atto pubblico rendeva il contratto stipulato un mero "schema obbligatorio", insuscettibile di fondare l'esecuzione forzata.

2.3. Infine, con il **terzo motivo**, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto valido il mutuo stipulato pur in assenza di prova del rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 co. 2 TUB, con conseguente pretesa nullità dello stesso anche in considerazione del fatto che "*l'immobile acquistato era in fase di costruzione/ristrutturazione al momento della concessione del mutuo*".

3. Si è costituita nel presente giudizio *Controparte 1* rappresentata dal suo procuratore *CP 2* [...] eccependo la tardività delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellante e comunque la loro infondatezza, nonché chiedendo nel merito il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. All'udienza del 19/05/2026 fissata ex art. 350 *bis* c.p.c. nessuno compariva per parte appellante, e, a seguito di discussione orale del procuratore di parte appellata, la Corte tratteneva la causa in decisione immediata ex art. 281 *sexies* ultimo comma c.p.c..

5. L'appello è infondato e non merita accoglimento.

5.1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad *CP* per illegittimo esercizio di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.5 TUB, proposta da *Pt 1* per la prima volta con l'atto di appello.

Si tratta di eccezione inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., poiché i presupposti di fatto su cui la stessa si fonda – la mancata iscrizione all'albo – dovevano essere portati all'attenzione del giudice con l'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Come noto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 2951/2016). Tuttavia, ad essere rilevabile d'ufficio è l'eventuale mancanza di legittimazione attiva del soggetto che agisce

esecutivamente, non anche i presupposti di fatto sulla cui base essa dovrebbe essere dichiarata e dunque, nel caso di specie, l'iscrizione o meno all'albo previsto dall'art. 114.5 TUB.

Come statuito dalla Suprema Corte da ultimo con ordinanza n. 4867/2024: *“la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all'onere di allegazione -della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio)- dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (...)*”. La deduzione di tali fatti è pur sempre condizionata alle regole processuali che regolano lo svolgimento del giudizio, ivi comprese le preclusioni istruttorie, sicché l'eccezione in esame non può che essere dichiarata tardiva in quanto proposta sulla base di elementi fattuali dedotti per la prima volta con l'atto di appello e mai sottoposti in primo grado al contraddittorio con parte opposta.

5.2. Quanto all'eccezione di nullità assoluta dell'atto di conferimento della procura alle liti per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 co. 6 L. 130/1999 in combinato disposto con l'art. 106 TUB, che il Tribunale ha ritenuto inammissibile in quanto proposta per la prima volta dall'opponente con la comparsa conclusionale salvo poi esaminarla nel merito, ritiene la Corte che il relativo motivo di gravame, che ripete pedissequamente la stessa tesi sostenuta in primo grado, vada rigettato. Ed invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, le norme asseritamente violate impongono dei comportamenti ai soggetti vigilati e dunque la loro ipotetica – e indimostrata - violazione non dà luogo, neanche astrattamente, a nullità virtuale ex art 1418 c.c. dei contratti da essi stipulati. Va pertanto ribadito, in applicazione dei principi desumibili dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 2024), che l'eccezione in esame è *“artificiosa e destituita di fondamento”, giacché le disposizioni richiamate non hanno natura imperativa, non essendo per sé sufficiente a tal fine il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie. Le predette norme, infatti, attengono “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”*. La Corte, pertanto, ha concluso ritenendo che *le eventuali condotte difformi degli operatori non producono conseguenze automatiche e dirette sul piano del rapporto negoziale o sugli atti della riscossione compiuti e che tali violazioni non provocano il “travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Ne consegue che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” ... In merito alla specifica operazione di cartolarizzazione, inoltre, risulta dall'avviso di cessione che l'incarico di Controparte 5 era stato affidato a Controparte 6 responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso. Non sono emersi, quindi, fatti, nei limiti delle circostanze dedotte e dei documenti prodotti dalle parti, dai quali desumere la sussistenza della fattispecie prevista e punita dall'art. 132 T.U.B., come sembrerebbe dedurre il debitore”* (v. p. 8 e 9 della sentenza gravata).

Non merita infine accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto che il fatto che l'appellante assume costituisca una fattispecie di reato non è stato nemmeno delineato nei suoi aspetti essenziali.

5.3. Venendo all'esame del primo motivo di appello nel merito, con il quale *Pt 1* ripropone la tesi del difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria/appellata *Cp 1*, ritiene il Collegio che la statuizione del Tribunale debba essere anche sul punto integralmente confermata in quanto condivisibile e aderente ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.

Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, infatti, ^{CP-} non si è limitata ad allegare l'inclusione del credito azionato in via esecutiva nell'operazione di cartolarizzazione di ^{CP_4} [...] ma ha fornito ulteriori specifici e concreti elementi che, valutati nel loro insieme, consentono di ritenere provata la cessione del credito di cui è causa in favore della creditrice opposta.

Invero, è incontestato che il credito azionato rientri nella categoria dei crediti oggetto dell'avviso di cessione da ^{Controparte_4} a ^{Controparte_1} pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 145 del 10/12/2019. Risulta inoltre che la posizione facente capo a ^{Parte_1} quale risultante dall'estratto autentico ex art. 50 TUB rilasciato dalla cedente ^{Controparte_4} (██████████), è indicata nella lista dei crediti ceduti pubblicata sul sito internet di ██████████ ai sensi dell'art. 7 co. 6 L. 130/1999 nonché prodotta in giudizio in forma di estratto testuale (cfr. docc. 10, 10a primo grado ^{CP-}), e che la cedente ██████████ ha attestato che tra i crediti oggetto di cessione a ^{CP-} è ricompreso anche il credito di cui è causa (doc. 10b primo grado ^{CP-}).

A fronte di tali concordanti elementi, le generiche contestazioni di ^{Pt_1} in merito alla mancata produzione del contratto di cessione ed all'astratta modificabilità dell'elenco pubblicato su pagina internet sono infondate nonché frutto di apodittiche considerazioni personali: in definitiva, la natura del credito ceduto (derivante da mutuo fondiario), la prodotta dichiarazione della Banca Cedente, la produzione della G.U. (con l'annesso ^{CP} elenco, che include la posizione debitoria in esame), il possesso/disponibilità (in capo ad ^{CP-}) del titolo esecutivo azionato, nonché, infine, la visura camerale prodotta, dimostrano la palese infondatezza di tale motivo di gravame.

5.4. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello nel merito, con il quale ^{Pt_1} continua a sostenere (senza in alcun modo confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza di primo grado) che la natura progressiva dell'erogazione avrebbe privato il mutuo - pur sottoscritto per atto pubblico - dei requisiti per costituire un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto di cui è causa non disciplina la promessa di un'erogazione futura, bensì costituisce un valido contratto di mutuo che documenta l'esistenza attuale e certa di un'obbligazione avente ad oggetto la restituzione della somma di denaro messa a disposizione dei mutuatari.

Più nello specifico, dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo, si evince che la mutuante ha effettivamente attribuito la disponibilità giuridica della somma di € 200.000,00 in capo ai mutuatari mediante accredito su un conto corrente n. 889/2206 intrattenuto presso la filiale di ██████████ - come confermato dalla quietanza rilasciata da questi ultimi nonché dalla successiva costituzione del deposito cauzionale fruttifero presso la mutuante - e che i mutuatari hanno assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire la somma ricevuta mediante versamento di 246 rate mensili decorrenti dal giorno di stipula del contratto (doc. n. 5 primo grado ^{CP-}).

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite con sentenza n. 5968 del 06/03/2025 "*il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto*".

Alcun rilievo può assumere a tale riguardo il dedotto mancato rilascio di quietanze pubbliche in relazione a ciascuna singola erogazione, laddove, come nel caso di specie, l'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario si evinca in modo chiaro ed esplicito dal testo del contratto di mutuo azionato in via esecutiva ex art. 474 c.p.c..

Come correttamente argomentato dal Tribunale, ciò che si ricava dalle clausole del contratto precedentemente riportate è infatti la compiuta assunzione dell'obbligazione restitutoria di parte mutuataria decorrente, in ogni caso e senza alcuna incertezza interpretativa, dal giorno della stipula. Ne deriva che, nel caso di specie, la contestuale stipula di una pattuizione accessoria (il deposito cauzionale infruttifero con causa di garanzia) non ha inciso sull'esistenza di una puntuale obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile, avendo le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra richiamata, superato i principi affermati con la precedente pronuncia della Cassazione n. 12007 del 03 maggio 2024.

E' in altri termini del tutto irrilevante che l'avvenuto svincolo delle somme costituite in deposito dalla mutuataria non sia attestato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

In definitiva il motivo di appello va rigettato perché non ricorre alcuna violazione dell'art. 474 c.p.c. 5.5. Anche il terzo e ultimo motivo di appello nel merito, con il quale *Pt_1* lamenta l'errore del Tribunale per non aver riconosciuto la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità da parte della banca mutuante, non merita di essere accolto.

Anche su tale punto sono intervenute, con sentenza n. 33719/2022, le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo che *"In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere"*.

Facendo proprio il condiviso orientamento espresso dalle Sezioni Unite, il dedotto superamento del limite di finanziabilità dell'80% non determinerebbe in ogni caso la nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, dovendosi soltanto ulteriormente precisare che, come chiarito dalla citata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, *"non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario"*.

Per completezza, infine, si evidenzia che la pretesa violazione dell'art. 38 comma 2 TUB avrebbe dovuto essere dimostrata o quantomeno compiutamente allegata dall'opponente, che invece, fin dal giudizio di primo grado, si è limitato a dedurre genericamente ed apoditticamente che *"all'epoca del finanziamento, l'immobile era in fase di costruzione/ristrutturazione e pertanto, non poteva l'istituto di credito non sapere che c'era la violazione di uno specifico divieto normativo"*, senza allegare ulteriori circostanze né provare, o offrirsi di provare, il superamento del cosiddetto limite di finanziabilità.

L'appello va in definitiva rigettato.

6. Ai fini della liquidazione delle spese del presente grado, il valore della causa deve essere correttamente determinato ai sensi dell'art. 17 c.p.c. in € 169.191,96, atteso che, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. il valore della controversia si determina in base al *"credito per cui si procede"*, discendone che *"il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione"* (cfr. Cass. 30/11/2021, n. 37581; Cass. 23/08/2013, n. 19488; 27/06/2018, n. 16920).

L'appellante *Parte 1* va dunque condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra determinato, con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minima per la fase decisoria, quest'ultima svoltasi in forma esclusivamente orale, escluso il compenso per la fase di trattazione non richiesta con la nota spese dall'appellata.

Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte 1* [...] avverso la sentenza del Tribunale di Como n. ██████████, pubblicata il ██████████ e non notificata, così provvede:

1. **RIGETTA** l'appello;
2. **CONDANNA** l'appellante *Parte 1* al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € ██████████, di cui € ██████████ per la fase di studio, € ██████████ per la fase introduttiva e € ██████████ per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3. **Dà atto** che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 *quater*, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.

Così deciso, in Milano il 19/05/2026

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo

Il Presidente
Dott. Antonio Corte